

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 71 del 10 luglio 2020

Stagione venatoria 2020/2021. Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle" (VR). Applicazione art. 17, c.1 della L.R. n. 50/1993, in superfici intercluse.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene decretato il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all'Adige (VR), interclusi nell'AFV "Foramelle" non facenti parte dell'Azienda medesima.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 764 del 16.06.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2020/2021;

VISTO il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l'istanza dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Foramelle", acquisita al protocollo n. 256724 in data 30 giugno 2020, volta a conseguire per la stagione venatoria 2020/2021 l'imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. n. 50/1993) sui terreni siti nel Comune di Ronco all'Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all'Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali interclusi nell'AFV "Foramelle" non facenti parte dell'Azienda medesima;

VISTO il parere espresso dall'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sede territoriale di Verona, trasmesso con nota prot. n. 261286 del 02.07.2020, con il quale si chiede di confermare quanto disposto dal proprio Decreto presidenziale n. 115 del 20 agosto 2019, che ha vietato l'esercizio venatorio per la stagione 2019/2020 nei medesimi terreni sopra richiamati;

RITENUTO di accogliere l'istanza avanzata dal Concessionario dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Foramelle" per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre per le motivazioni esposte in premessa, per l'intera durata della stagione venatoria 2020/2021 il divieto venatorio di cui all'art. 17, c. 1 della L.R. n. 50/1993, nei terreni siti nel Comune di Ronco all'Adige (VR) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all'Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali interclusi nell'AFV "Foramelle" non facenti parte dell'Azienda medesima;
3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia